

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.

ART. 1

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 9, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis c.p.»;
 - b) all'articolo 10, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis»;
 - c) all'articolo 32-ter, secondo comma, sono aggiunte infine le seguenti: «e, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, e 346-bis, non inferiore a cinque anni né superiore a sette. Nondimeno, la condanna a pena superiore ai due anni di reclusione per i delitti di cui al presente comma importa il divieto in perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.»;
 - d) l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, commessi a danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.»
 - e) all'articolo 165, quarto comma, dopo le parole «320» sono aggiunte le seguenti: «, 321» e le parole «all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «all'ammontare di quanto

indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio e comunque non inferiore a euro 10.000»;

f) all'articolo 166, primo comma, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;

g) all'articolo 179, è aggiunto infine il seguente comma:

«Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, la riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e su quella della incapacità a contrarre in perpetuo con la pubblica amministrazione. Decorso un termine non inferiore a dodici anni dalla riabilitazione, la pena accessoria è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.»

h) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

«317-bis (Pene accessorie). La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni, la condanna importa l'interdizione per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette»;

i) all'articolo 318, primo comma, le parole «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti «da tre a otto anni»;

l) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.»

2) al primo comma, dopo il numero 5-bis), sono aggiunti i seguenti:

«5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali.»;

3) al secondo comma, numero 2, le parole «qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono soppresse;

m) all'articolo 322-quater, dopo le parole «320» sono aggiunte le seguenti: «, 321» e le parole «pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ammontare di quanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio e comunque una somma non inferiore a euro 10.000»;

n) dopo l'articolo 323-bis, è introdotto il seguente:

«ART. 323-ter. (Causa di non punibilità). Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio o del trafficante di influenze illecite è subordinata alla messa a disposizione della utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente ovvero alla indicazione di elementi utili a individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando vi è prova che la denuncia di cui al primo comma è premeditata rispetto alla commissione del reato denunciato»;

o) l'articolo 346 è abrogato;

p) all'articolo 346-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita, verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da anni uno ad anni quattro e mesi sei;»;

2) al secondo comma, le parole «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilità»;

3) al quarto comma, dopo le parole «attività giudiziarie», sono aggiunte le seguenti: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.»

q) all'articolo 649-bis sono aggiunte infine le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità»

ART. 2

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 444, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla esenzione dalle pene accessorie previste dagli articoli 32-ter o 317-bis del codice penale ovvero alla estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.»

b) all'articolo 445 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter.»;

2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dagli articoli 32-ter o 317-bis del codice penale.»;

c) all'articolo 578-bis, dopo le parole «e da altre disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale,»;

d) all'articolo 683, al comma 1, dopo le parole «quando la legge non dispone altrimenti» sono aggiunte le seguenti: «e sulla estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale» e dopo le parole «sulla revoca» sono aggiunte le parole «della riabilitazione».

ART. 3

(Modifiche al codice civile)

1. Al codice civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2635, il quinto comma è abrogato;

b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma è abrogato.

ART. 4

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «mediante atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,».

ART. 5

(Modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere

il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali;».

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 13, comma 2, le parole «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;
 - b) all'articolo 25, comma 5, le parole «per una durata non inferiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti «per una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni».

CAPO II

Nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici

ART. 7

(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici)

1. Con l'elargizione di contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno ai partiti o movimenti politici i soggetti erogatori acconsentono alla pubblicità dei dati di cui al terzo periodo. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al secondo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il predetto termine è ridotto a 15 giorni decorrenti dalla data di scioglimento e in ogni caso entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge

2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati sul sito istituzionale del partito o movimento politico. Sono sottratti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma i contributi occasionalmente corrisposti in denaro contante per un importo complessivo non superiore a euro 500 nel corso di manifestazioni ed eventi politici pubblici, fermo in ogni caso l'obbligo di rilasciarne ricevuta, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.

2. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere contributi provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri, da persone giuridiche con sede in un altro Stato, da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto.

3. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 1, non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1.

4. I contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale possono essere utilizzati per spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, manifestazioni, riunioni, studi, attività di comunicazione ovvero ogni altra spesa connessa alla realizzazione degli obiettivi politici previsti dallo statuto del partito o del movimento politico.

5. In occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di quindicimila abitanti, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il curriculum vitae dei loro candidati ed il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre venti giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati.

6. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

ART. 8

(Modifiche in materia di tracciabilità di contributi ai partiti politici)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: "superiore alla somma di 5.000 euro l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "superiore alla somma di 500 euro l'anno" ed è aggiunto il periodo seguente: "I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento."

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Nei casi di cui al presente comma,” sono soppresse;

b) le parole “delle erogazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4”;

c) le parole: “euro 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 500”;

3) al terzo periodo, le parole: “entro tre mesi dalla percezione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il mese solare successivo a quello di percezione”;

4) al quinto periodo, le parole “sono pubblicati” sono sostituite dalle seguenti “è pubblicato” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera”;

5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati.”;

6) l'ottavo periodo è soppresso.

2. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola "cinquemila" è sostituita con "mille".

ART. 9

(Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero che siano o siano stati nei dieci anni precedenti membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprono o abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che

rivestono la qualità esponenti di partiti o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché di candidati a cariche istituzionali elettive.”

2. Un partito o movimento politico può essere collegato ad una sola fondazione o ad una associazione o ad un comitato di cui al comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato dal comma 1. Tra i partiti o movimenti politici e le fondazioni, associazioni o comitati ad essi collegati deve essere garantita la separazione e la reciproca indipendenza tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito o movimento politico e le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria della fondazione o associazione o comitato ad essi collegata.

ART. 10

(Sanzioni)

1. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui all’articolo 7, commi 1, secondo periodo, e 2, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o della altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.

2. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dall’articolo 7, commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 3, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o della altre forme di sostegno a carattere patrimoniali non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o della altre forme di sostegno a carattere patrimoniali tardivamente annotati o versati.

3. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dagli articoli 7, commi 5 e 6, e 9, comma 2, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a 120.000.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

5. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni sono versate alla cassa delle ammende, di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

6. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera la Commissione di cui all'articolo 7, comma 6, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto dei presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.

ART. 11

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato dall'articolo 9, comma 1, sono equiparati ai partiti e movimenti politici.

ART. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.